LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1965

che proroga le decisioni prese in applicazione della decisione del Consiglio del 4 aprile 1962, che autorizzano alcuni Stati membri a riscuotere tasse di compensazione all'importazione di alcuni prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, da altri Stati membri

(65/321/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (1), fondata in particolare sull'articolo 235 del Trattato, relativa alla percezione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (2), che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la summenzionata decisione,

Vista la decisione del Consiglio del 15 giugno 1965 (3), che proroga nuovamente fino al 31 ottobre 1965 la prima decisione del 4 aprile 1962, prorogata e modificata dalla decisione del Consiglio del 29 marzo 1965 (4),

Vista la decisione del 6 novembre 1964, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione nella Repubblica federale di Germania di pane e prodotti simili, dal Regno dei Paesi Bassi, modificata dalla decisione del 21 dicembre 1964, prorogata e modificata dalla decisione del 31 marzo 1965 (5),

Vista la decisione del 6 novembre 1964, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione nella Repubblica federale di Germania di biscotti e cialde, da alcuni Stati membri, modificata dalla decisione del 21 dicembre 1964, prorogata e modificata dalla decisione del 31 marzo 1965 (6),

Vista la decisione del 21 dicembre 1964, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione sulle importazioni nella Repubblica federale di Germania di caramelle tenere, di caramelle dure, di confetti e cosí pure di pasta per fondente, dagli altri Stati membri, prorogata e modificata dalla decisione del 31 marzo 1965 (7),

Vista la decisione del 6 novembre 1964, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione nella Repubblica francese di prodotti a base di zuccheri senza cacao non contenenti sostanze alcoliche, dagli altri Stati membri, modificata dalla decisione del 21 dicembre 1964, prorogata e modificata dalla decisione del 31 marzo 1965 (8),

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.
(2) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 1000/62.
(3) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1866/65.
(4) GU n. 51 del 30. 3. 1965, pag. 754/65.
(5) GU n. 74 del 1° 5. 1965, pag. 1093/65.
(6) GU n. 74 del 1° 5. 1965, pag. 1094/65.
(7) GU n. 70 del 27. 4. 1965, pag. 1056/65.
(8) GU n. 70 del 27. 4. 1965, pag. 1059/65.

Vista la decisione del 6 novembre 1964, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione nella Repubblica francese di cioccolato e prodotti a base di zuccheri e preparati di cacao o di cioccolato, senza sostanze alcoliche, da alcuni Stati membri, modificata dalle decisioni del 21 dicembre 1964 e del 15 gennaio 1965, prorogata e modificata dalla decisione del 31 marzo 1965 (1),

Vista la decisione del 10 novembre 1964, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione nella Repubblica federale di Germania di destrine fabbricate con fecola di patate, e cosí pure di fecole di patate solubili o torrefatte, da taluni Stati membri, modificata dalla decisione del 21 dicembre 1964, prorogata e modificata dalla decisione del 31 marzo 1965 (2),

Vista la decisione del 10 novembre 1964, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica italiana, di destrine fabbricate con fecola di patate, di fecole di patate solubili o torrefatte, da taluni Stati membri, modificata dalla decisione del 21 dicembre 1964, prorogata e modificata dalla decisione del 31 marzo 1965 (3),

Vista la decisione del 21 dicembre 1964, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica francese, di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatte, e così pure di bozzime e appretti, preparati a base di materie amidacee, da alcuni Stati membri, prorogata e modificata dalla decisione del 31 marzo 1965 (4),

Vista la decisione del 30 novembre 1964, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica francese, di glucosio (destrosio) da taluni Stati membri, modificata dalle decisioni del 21 dicembre 1964 e del 22 gennaio 1965, prorogata e modificata dalla decisione del 31 marzo 1965 (5),

Considerando che il periodo di validità delle precitate decisioni della Commissione è limitato al 30 giugno 1965 incluso a causa della scadenza, a questa stessa data, della decisione del Consiglio del 4 aprile 1962, prorogata e modificata dalla decisione del 29 marzo 1965;

Considerando che esistono ancora le difficoltà che hanno motivato tali decisioni della Commissione; che gli elementi presi in considerazione per fissare le tasse di compensazione la cui riscossione è stata autorizzata dalle decisioni sopraesaminate della Commissione non hanno subìto sensibili modifiche; che, tenuto conto della proroga della decisione precitata del Consiglio del 15 giugno 1965 è opportuno prorogare tali decisioni della Commissione fino al 31 ottobre 1965 incluso, senza per questo pregiudicare la loro abrogazione o le modifiche che la Commissione potrebbe apportare a una qualsiasi delle sue disposizioni prima di questa data,

HA PRESO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono prorogate fino al 31 ottobre 1965 incluso:

— la decisione del 6 novembre 1964, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica federale di Germania, di pane e prodotti simili, dal Regno dei Paesi Bassi, modificata dalla decisione del 21 dicembre 1964, prorogata e modificata dalla decisione del 31 marzo 1965;

— la decisione del 6 novembre 1964, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica federale di Germania, di biscotti e cialde, da alcuni Stati membri, modificata dalla decisione del 21 dicembre 1964, prorogata e modificata dalla decisione del 31 marzo 1965;

— la decisione del 21 dicembre 1964, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione sulle importazioni nella Repubblica federale di Germania di caramelle tenere, di caramelle dure, di confetti e così pure di pasta per fondente, dagli altri Stati membri, prorogata e modificata dalla decisione del 31 marzo 1965;

— la decisione del 6 novembre 1964, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica francese, di prodotti a base di zuccheri senza cacao non contenenti sostanze alcoliche, dagli altri Stati membri, modificata dalla decisione del 21 dicembre 1964, prorogata e modificata dalla decisione del 31 marzo 1965;

— la decisione del 6 novembre 1964, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione nella Repubblica francese di cioccolato e prodotti a base di zuccheri e preparati di cacao o di cioccolato, senza sostanze alcoliche, da alcuni Stati membri, modificata dalle

(1) GU n. 74 del 1° 5. 1965, pag. 1097/65.
(2) GU n. 74 del 1° 5. 1965, pag. 1087/65.
(3) GU n. 70 del 27. 4. 1965, pag. 1049/65.
(4) GU n. 70 del 27. 4. 1965, pag. 1052/65.
(5) GU n. 74 del 1° 5. 1965, pag. 1090/65.

decisioni del 21 dicembre 1964 e del 15 gennaio 1965, prorogata e modificata dalla decisione del 31 marzo 1965;

— la decisione del 10 novembre 1964, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica federale di Germania di destrine fabbricate con fecola di patate, e così pure di fecole di patate solubili o torrefatte, da taluni Stati membri, modificata dalla decisione del 21 dicembre 1964, prorogata e modificata dalla decisione del 31 marzo 1965;

— la decisione del 10 novembre 1964, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica italiana, di destrine fabbricate con fecola di patate, di fecole di patate solubili o torrefatte, da taluni Stati membri, modificata dalla decisione del 21 dicembre 1964, prorogata e modificata dalla decisione del 31 marzo 1965;

— la decisione del 21 dicembre 1964, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica francese, di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatte, e così pure di bozzime e appretti, preparati a base di materie amidacee, da alcuni Stati membri, prorogata e modificata dalla decisione del 31 marzo 1965;

— la decisione del 30 novembre 1964, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica francese, di glucosio (destrosio) da taluni Stati membri, modificata dalle decisioni del 21 dicembre 1964 e del 22 gennaio 1965, prorogata e modificata dalla decisione del 31 marzo 1965.

Articolo 2

Gli Stati membri a vantaggio dei quali è presa la presente decisione, prima di avvalersene, notificano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati la data a partire dalla quale essi intendono metterla in applicazione, nonchè gli importi delle tasse che essi vogliono applicare, allorchè questi importi sono inferiori a quelli previsti dalla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Bruxelles, 18 giugno 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN